



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE IMPOSITORE È  
NECESSARIO UN ATTO "VALIDO"**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1,  
Sentenza del 29/01/2026, pubb. il 03/03/2026 n. 3548

**Composizione**

Giudice monocratico C. Nola

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA  
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -  
Litisconsorzio necessario – Requisiti – Validità dell'atto – Necessità.

**Massima**

L'atto di integrazione del contraddittorio, per evitare l'estinzione del processo, dev'essere valido. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso la validità dell'atto in quanto notificato presso un errato indirizzo PEC).

**Rif. normativi**

Art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992

**Rif. Giurisprudenziali**

//

**Anno pubbl.**

2026



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*